



CITTÀ DI IMPERIA

Settore 6 - Demanio, Qualità Urbana e Ambiente
Ufficio Porti, Demanio e Spiagge

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 232 DEL 29/06/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI ELIOTERAPICA E SALSOIODICA

La sottoscritta Ing. Nicoletta Oreggia, dirigente del Settore Demanio e Ambiente del Comune di Imperia:

Visto:

- il Sindaco con Decreto n. 3 del 30.01.2025 “conferimento incarico dirigenziale” ha attribuito all'ing. Nicoletta Oreggia l'incarico di Dirigente del Settore Demanio e Ambiente con autonomi poteri di spesa;
- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;
- il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105,
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002 e ss.mm.ii;
- Il Progetto di utilizzo degli Arenili del Comune di Imperia;

- le “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 512 del 21/05/2004 e ss.mm.ii;
- le “Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 15/02/2013 così come modificato dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1057 del 05/08/2013, dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 220 del 06/03/2015 e dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 423 del 27/03/2015, nonché dal decreto del Dirigente n. 2276 in data 24 marzo 2026;
- le Linee Guida a oggetto: “Utilizzazione per attività connesse con la balneazione di scogliere artificiali e opere di difesa costiera, quali difese aderenti, pennelli, barriere emerse ecc. – LINEE GUIDA ED INDIRIZZI – in merito alle modalità di effettuazione della verifica di sicurezza prevista dall’art. 11 bis, comma 3.1 e segg. Della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti” come integrata dall’art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16” approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 261 del 23/03/2023;
- il provvedimento dirigenziale n.20 del 13.04.2023, per la disciplina delle attività balneari elioterapica e salsoiodica.

Considerato:

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
- Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover aggiornare con il presente provvedimento la disciplina delle attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

Visto l’art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000;

EMANA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI ELIOTERAPICA E SALSOIODICA

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente provvedimento si applica nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio, in particolare per la regolamentazione dei periodi di apertura delle spiagge libere attrezzate o degli stabilimenti balneari anche durante il periodo al di fuori della stagione balneare per lo svolgimento di attività diverse dalla balneazione. Resta invariata la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo fissata dalle specifiche normative di settore (demaniale, turistico, commerciale, pubblica sicurezza, ecc.) e dalle disposizioni contenute nell'art. 11 comma 6 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217.

ART. 2 – PERIODO MINIMO E ORARIO MINIMO DI APERTURA STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

2. Le misure del presente provvedimento si applicano a tutto il territorio imperiese;
3. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).
4. All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima, e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 01 giugno al 15 settembre di ogni anno.
5. Durante tutto il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - a) dal 01 maggio al 14 maggio con la possibilità di apertura per elioterapia;
 - b) dal 15/5 al 31/5 possibilità di apertura con orario ridotto dalle ore 10 alle ore 16 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;
 - c) dal 01 giugno al 15 settembre apertura senza interruzioni dalle ore 09,00 alle ore 19,00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti.

ART. 3 - PERIODI DI APERTURA

1. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'aperture che per l'installazione delle opere e nel

rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- a) nella stagione balneare 15/5 fino al 15/09
 - b) nel periodo dal 01/04 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10
 - c) tutto l'anno
2. I concessionari, per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all'interno dello stabilimento balneare, potranno chiudere nelle ore notturne l'accesso all'area oggetto di concessione;

ART. 4 – REGOLE DI APERTURA

Gli stabilimenti balneare devono essere autorizzati nei tre stati di apertura: stagione balneare, elioterapica e invernale.

a) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (15/5 fino al 15/09)

1. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.
2. Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.
3. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.
4. Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune ed all'Autorità Marittima, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - a. dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;
 - b. dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti.
5. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque

giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

6. Salvo diverso parere dell'Ufficio Commercio e del locale Ufficio circondariale marittimo, dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune ed all'Autorità Marittima, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata possono rimanere aperti nelle ore serali, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni o Nulla Osta dell'Ufficio Demanio marittimo;

b) Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 01/04 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10;

1. Fermo restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04, ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua, al 14/05 e dal 16/09 al 31/10 di ogni anno;

2. Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune o all'autorità portuale, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (15/5 – 15/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

a) dal 15 maggio al 31 maggio dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;

b) dal 1° giugno al 15 settembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;

3. Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle 16,00.

4. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

5. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

6. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni montaggio allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dall'1/03 e devono terminare entro il 14/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.
7. In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.
8. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.”

c) Apertura annuale dello stabilimento

1. Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 15/05 al 15/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodominimo di 10 mesi l'anno.
2. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per la stagione balneare (dal 15/05 al 15/09) garantendo almeno il seguente orario minimo:
 - a) dal 4° 15 maggio al 31 maggio dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;
 - b) dal 1° giugno al 15 settembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;
3. Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10:00 alle ore 16:00.
4. Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.
5. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15

unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

6. Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, i concessionari, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

7. Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

8. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

9. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dall'1/03 e devono terminare entro il 14/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

10. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.”

ART. 5 – NORME GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED IL GESTORE PER LE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE.

1. assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare;

2. durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;

3. assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità; in ogni caso le operazioni di movimentazione sabbia, senza ripascimento, dovrà essere eseguita previa presentazione di comunicazione almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

4. munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
5. mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
6. comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
7. comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune ed all'Autorità Marittima i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
8. assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
9. effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
10. garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
11. garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
12. esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
13. nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello indicante il periodo e gli orari di apertura;
14. nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune ed all'Autorità Marittima in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

ART. 6 – ESPOSIZIONE PROVVEDIMENTO E ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto e comunque collegate all'uso degli arenili), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, il presente provvedimento, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimentibalneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 7 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle aree demaniali del comune di Imperia, escluso l'aera portuale, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti

E' VIETATO:

- a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta o in deposito anche con eventuali sottostanti selle ed invasi o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, gli accessi al mare e la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza della fascia (di seguito denominata "*fascia di transito*"), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.

I concessionari devono adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma ;

- d) campeggiare e/o accamparsi con installazione o uso di qualsivoglia attrezzatura e modalità nonché pernottare;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati nonché a quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito

delle operazioni di ripascimento opportunamente autorizzate;

- f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare;
- g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio, se riconosciute dalle competenti Autorità. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastris ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia e/o in mare;
- k) bruciare sterpaglie, o altri materiali, o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
- l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
- m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 m (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia, fatte salve specifiche autorizzazioni;
- n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;

- o) transitare e/o sostare sui pennelli, le scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa nonché occupare con attrezzature quali, ad esempio, ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, tende, mezzi nautici, ecc., ad eccezione di quelli espressamente autorizzati; è parimenti vietato tuffarsi dalle opere di cui sopra;
2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con lapredisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia.
3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati disistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria/Comune.

ART. 8 UTILIZZO DELLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO

1. La fascia di libero transito deve essere lasciata libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti e asciugamani;
2. nella fascia di libero transito non è ammesso sedersi, sdraiarsi o qualsiasi tipo di sosta;
3. se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l'accesso da mare sulla battigia in unazona diversa da quella di partenza o di alaggio;
4. il concessionario, al fine di controllare gli ingressi allo stabilimento balneare o alla spiaggia libera attrezzata, potrà delimitare, con paletti e corde, la propria concessione parallelamente alla battigia.

ART. 9 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI ULTERIORI ADEMPIMENTI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sullalicensing di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune di Imperia, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte a mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. . La disciplina delle spiagge libere attrezzate è contenuta nelle "Linee Guida per le spiagge libere e Libere Attrezzate " approvate dalla Regione Liguria con la deliberazione n. 512 del 21/05/2004. Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:

"SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA servizi essenziali gratuiti (ingresso, salvataggio, pulizia e servizi igienici) ulteriori servizi facoltativi a pagamento".

2. è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali se a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile con diritto di prelazione per gli utenti portatori di handicap per 4 ombrelloni;
3. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
4. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
5. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
6. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.
7. Accessi al mare: Lungo la fascia costiera in amministrazione sono presenti accessi pubblici agli arenili. Deve comunque essere garantito l'accesso alla battigia attraverso gli stabilimenti balneari in conformità al disposto di legge. Chi si avvale di tale possibilità, d'altra parte, non deve trattenersi sulle aree in concessione oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste
8. Pulizia dell'arenile:
 - a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; pertanto il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
 - c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i

periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);

d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;

e) i titolari di concessione demaniale marittima previa comunicazione d'inizio attività ovvero Nulla Osta dell'Ufficio Demanio Marittimo, potranno, effettuare le operazioni di riordino degli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire fuori dall'orario di apertura dello stabilimento balneare, salvaguardando sempre l'incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.

ART. 10 INSEGNE E CONFINI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI:

fatte salve le autorizzazioni specifiche,

a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello, od una insegna, indicante la sua denominazione;

b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;

c) durante il periodo della balneazione è consentito altresì chiudere gli accessi agli stabilimenti, durante le ore notturne, ovvero di chiusura degli stabilimenti balneari; del pari i suddetti accessi, nel periodo di non balneazione dovranno essere mantenuti sempre aperti.

d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

9. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

10. Attività di spettacolo e trattenimento: Negli stabilimenti balneari, se non compreso nella propria concessione, è consentito svolgere liberamente, le attività di spettacolo e trattenimento che si caratterizzano per la loro complementarietà all'attività ricettiva, per le quali non sia previsto il pagamento di biglietto di ingresso, neanche sotto forma di maggiorazioni dei prezzi praticati nella struttura e/o consumazioni obbligatorie, non siano allestiti spazi e/o strutture destinati allo svolgimento dell'attività di spettacolo e/o trattenimento e non siano

svolte attività di pubblicizzazione dell'evento .

Eventuali richieste per attività di spettacolo e/o trattenimento non rientranti nella tipologia di cui al capoverso precedente saranno soggette a specifica valutazione ed eventualmente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

In ogni caso, lo svolgimento delle attività di spettacolo e trattenimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico (Legge n. 447/1995, L.R. n. 89/1998 e Regolamento Comunale sulle emissioni sonore).

11. Piscine esistenti su aree demaniali marittime. Ferme restando le prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto per la sorveglianza da parte degli addetti, i concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria per la manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

ART. 11- GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto. I concessionari possono inoltre installare piattaforme di sosta per i bagnanti e relativi corpi morti, previo opportuno titolo autorizzativo. Tali strutture dovranno rispettare le norme in materia di sicurezza.
2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo della Capitaneria di Imperia.
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza.

Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina le

materie oggetto della presente ordinanza. La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni (Ndr: art. 6 della DGR 156/13 e ss.mm.ii.).

2. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione al D. L. n. 52/2021, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
3. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 2 del presente provvedimento, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
4. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
5. Il presente provvedimento entrerà in vigore in data odierna.

Qualità Urbana e Ambiente

IL DIRIGENTE
Settore 6 - Demanio,
Dott. Nicoletta Oreggia

Il presente documento è stato firmato digitalmente da:

Oreggia Nicoletta in data 29/06/2026